

lo sconto, per l'ammontare di 7 miliardi di lire, di annualità statali liquidande in corrispettivo di opere pubbliche a pagamento differito ai sensi delle leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660.

Fin dall'epoca dei detti accordi risultò che l'Amministrazione dello Stato considerava, nei confronti di tali operazioni, dovuta l'imposta generale sull'entrata su quella parte del valore di sconto, rappresentante l'utile conseguito dai cessionari.

L'I. M. G., come gli altri Istituti assicuratori e previdenziali che effettuano tal genere di operazioni, non ha mai applicato, per i propri finanziamenti ed al titolo di cui sopra, l'imposta generale sull'entrata, e pertanto furono presi accordi dall'I. M. G. stesso con l'I. M. G. I. S. e l'I. M. G. S. per una azione comune diretta a dimostrare la inapplicabilità dell'imposta sugli utili di sconto. Tale azione si concretò nella compilazione di una